


Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 09 GEN. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il 09 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ .

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

Data 28/12/2012

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per gestione in forma associata della funzione catastale.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente	CONSIGLIERI	Presente / Assente
<i>FAMIGLIETTI Carmine</i>	<i>presente</i>	<i>MARTONE Gaetano</i>	<i>presente</i>
<i>FAMIGLIETTI Michele</i>	<i>presente</i>	<i>MAZZEO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>MONTALBETTI Fabio</i>	<i>assente</i>	<i>PRIMAVERA Giovanni</i>	<i>presente</i>
<i>MARTONE Felice</i>	<i>presente</i>	<i>BARDARO Euplio</i>	<i>presente</i>
<i>PECORARI Corrado Giuseppe</i>	<i>presente</i>	<i>COSTANTINO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>presente</i>	<i>PASTORE Ciriaco</i>	<i>assente</i>
<i>CAPOBIANCO Michele</i>	<i>presente</i>		

Presenti n. 11

Assenti n.2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Montalbetti Fabio, Pastore Ciriaco;

Presiede il Signor Famiglietti Carmine nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Relazione sull'argomento all'ordine del giorno il **Sindaco**, il quale ricorda al Consiglio Comunale come, ai sensi dell'art. 14 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificata da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, è stabilito che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 1 dell'articolo 19 del D. L. n. 95/2012, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia. Pertanto il Comune di Castel Baronia, rientrando tra gli Enti che sono tenuti ad associare almeno tre funzioni fondamentali entro il termine del 1° Gennaio 2013, secondo l'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D. L. n. 95/2012, ritiene di poter gestire in forma associata, unitamente al Comune di San Sossio Baronia (AV), la funzione di cui al punto c), ovvero: "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente", secondo uno schema di convenzione, da approvare in questa sede, che disciplini i rapporti tra gli Enti e che riconosca il Comune di San Sossio Baronia (AV) quale capofila. Tale schema di convenzione, che si compone di n. 14 articoli, dovrà essere approvato dai Consigli Comunali di ambo gli Enti e dovrà essere allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Precisa, inoltre, che il Consiglio Comunale dovrà anche autorizzare il Sindaco pro – tempore, quale legale rappresentante dell'Ente, alla materiale stipula della convenzione approvata. Chiusa la relazione il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a deliberare in ordine alla partecipazione del Comune di Castel Baronia alla gestione associata relativa al "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente", ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. e), del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificata da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, unitamente al Comune di San Sossio Baronia (AV), quale Ente capofila, procedendo, altresì, all'approvazione dell'allegato schema di convenzione, costituito da n. 14 articoli, che dovrà essere in seguito sottoscritto dai legali rappresentanti dei due Enti sulla scorta di specifica autorizzazione dei rispettivi Consigli Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 14 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 Luglio 2010, come modificata da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 del detto articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia;
- che il limite demografico minimo che l'unione, deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Giunta Regionale;
- che il detto art. 14:

1) al comma 31/ter dispone che i Comuni interessati assicurino l'attuazione delle disposizioni in questione:

a) entro il 1° Gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 del citato art. 14;

2) entro il 1° Gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

- al comma 27 così individua le funzioni fondamentali dei Comuni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.»;

Puntualizzato che la funzione indicata alla lett. l) riferita ai servizi demografici, non è, per esplicita indicazione legislativa, tra quelle necessariamente oggetto della gestione associata;

Dato atto:

- che l'obbligo previsto dalla normativa citata può essere attuato con modalità diverse:
 - semplice convenzione ex art. 30 T. U. EE. LL. (o insieme di convenzioni);
 - unione di comuni (art. 32 T. U. EE. LL.);
- che, ove si ricorra a convenzione, il comma 31/bis del citato art. 14 del D. L. n. 78/2010 come da ultimo modificato, prescrive che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione dei Comuni";
- che la scelta normativa è chiaramente ispirata al perseguimento di specifici obiettivi di efficienza, efficacia, maggiore specializzazione e competenza degli

addetti, riduzione dei costi, obiettivi che comunque rimangono diversi a seconda del contesto in cui si interviene;

Visti:

- l'art. 9 del Decreto Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, che istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
- la Legge 15 Marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, che ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, che ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";
- in particolare, l'art. 66 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, che prevede, tra le funzioni conferite agli Enti Locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto Decreto Legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (S. P. C.);
- l'art. 19, comma 4, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, che prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
- l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, il quale ha reintrodotto, a partire dal 1° Ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

Preso atto:

- che, sulla base di incontri e riunioni, i Comuni coinvolti hanno deciso di pervenire alla gestione associata della funzione "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";
- che si è quindi provveduto a raccogliere le istanze e le esigenze dei vari Enti per redigere uno schema di convenzione che fosse in grado di recepire le stesse;

Preso visione dello schema di convenzione elaborato allo scopo e ritenuto lo stesso rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare;

Assunto:

- che la gestione associata della funzione catastale è riferita al servizio di visura al pubblico e avviene mediante il rilascio, al pubblico, di visure catastali, attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- che le finalità specifiche che con la detta gestione associata intendono perseguirsi sono così sintetizzabili:
 - a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;
 - b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;
 - c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale;
- che la funzione associata in questione è organizzata in maniera che presso tutti i Comuni firmatari sia istituito uno sportello (Unità di consultazione), gestito da personale interno, per il servizio di visura al pubblico;

Osservato:

- che con i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 Novembre 2012, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 Novembre 2012, si è avviato l'accorpamento delle Agenzie Fiscali;
- che, in particolare:
 - a) le funzioni attribuite all'Agenzia del Territorio passeranno all'Agenzia delle Entrate;
 - b) le funzioni esercitate dai Monopoli saranno assegnate all'Agenzia delle Dogane;
- che gli atti predisposti per pervenire all'esercizio associato della funzione catastale sono stati costruiti sulla base di protocolli e convenzioni da stipularsi con l'Agenzia del Territorio;
- che la sede provinciale della detta Agenzia ha rappresentato come risultino in corso gli adempimenti per dare attuazione ai decreti innanzi citati, con l'effetto che, al momento, non possono perfezionarsi i relativi procedimenti con l'Agenzia del Territorio medesimo, ma che essi, completato il passaggio di attribuzioni, andranno rimodulati e perfezionati con l'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto di tanto prendere atto e, conseguentemente, incaricare il Comune capofila di quanto occorrente, con l'impegno di un ritorno sui presenti provvedimenti una volta ridefiniti con il soggetto competente;

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono

prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare tipo;

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

Ritenuto, pertanto:

- deliberare la partecipazione del Comune di Castel Baronia alla gestione associata relativa al "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente", di cui al citato art. 14, comma 27, lett. e), del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, come modificata da ultimo dal D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, unitamente al Comune di San Sossio Baronia (AV), quale Ente capofila;
- procedere all'approvazione dello schema di convenzione relativo al "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente", costituito da n. 14 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- autorizzare il Sindaco pro – tempore, quale legale rappresentante del Comune di Castel Baronia, alla sottoscrizione della convenzione;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e riconosciuta la propria competenza a riguardo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile, espressi dai Responsabili Comunali ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bardaro), espressi nelle forme di legge in maniera palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da intendersi qui trascritta.

Di **deliberare**, per quanto specificato in premessa, la partecipazione del Comune di Castel Baronia, alla gestione associata, ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, unitamente al Comune di San Sossio Baronia (AV), quale Ente capofila, della funzione "catastale" e, nello specifico, del servizio di visura al pubblico, alle condizioni di cui alla convenzione all'uopo predisposta, al Protocollo d'intesa da stipularsi con l'Agenzia del Territorio, ed a quelle della Convenzione Speciale di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 Settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 26 e seguenti del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010,

convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni.

Di **approvare**, allo scopo lo schema di "Convenzione per la gestione in forma associata della funzione catastale" nel testo predisposto, costituito da n. 14 articoli, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Di **autorizzare** il Sindaco pro – tempore, quale legale rappresentante del Comune di San Sossio Baronia, alla sottoscrizione della convenzione;

Di **dare atto** che la detta gestione associata è mirata a perseguire, nello specifico, le seguenti finalità:

- a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;
- b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;
- c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale.

Di **dare atto** che le spese che conseguono al presente provvedimento, come previste dall'allegata convenzione, saranno iscritte nel bilancio annuale 2013 e triennale 2013/2015;

Di **dare atto** che la gestione associata della funzione "catasto" avrà durata di tre anni, conformemente alle previsioni di cui all'art. 14, comma 31-bis del Decreto Legislativo n. 78/2010 innanzi richiamato;

Di **precisare**:

- che, risultando in corso l'accorpamento delle Agenzie Fiscali per effetto dei decreti del M. E. F. dell'8 Novembre 2012, al completamento del detto processo, occorrerà relazionarsi con l'Agenzia delle Entrate, soggetto subentrante, per il perfezionamento degli atti predisposti;
- che quanto innanzi potrebbe comportare una rimodulazione dello schema di convenzione disposta, sulla base delle indicazioni che in tal senso saranno fornite, con il conseguente impegno, già in questa sede assunto, di un ritorno sulla stessa, ove necessario;
- che il Comune capofila, indicato in convenzione, è pertanto incaricato di ogni necessario adempimento;

Di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Comune di San Sossio Baronia, quale Ente capofila relativamente alla funzione concernente il "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";

Di **dichiarare**, con votazione che ha dato l'esito di n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bardaro), il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che è verbale.